



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Al Ministero dell'università e della ricerca
Direttore generale degli ordinamenti della
formazione superiore e del diritto allo studio
Dott. Gianluca Cerracchio
dgordinamenti@pec.mur.gov.it

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023. Avvio dei percorsi universitari e accademici abilitanti di formazione iniziale del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Come è noto, stante l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 25 settembre 2023 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2023 recante la "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza", si ritiene opportuno condividere il quadro delle attività connesse all'avvio dei predetti percorsi, stante la stretta correlazione delle attività poste in capo ai due Ministeri.

Infatti, il sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, si articola nelle seguenti fasi: un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici finalizzato all'acquisizione delle competenze del profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato, un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, e, infine, un periodo di prova di durata annuale, al termine del quale è previsto un test e una valutazione conclusiva.

Il fabbisogno comunicato per ciascuna classe di concorso, esprimibile per il triennio scolastico 2023/2024-2024/2025-2025/2026, in ossequio a quanto disposto dal citato D.P.C.M., è pari a n.111.897 docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, come già comunicato con la nota AOODPIT prot. n. 3815 del 9 agosto 2023.

Ci si attende che gli Atenei attivino i percorsi formativi tenendo conto della seguente tempistica:

1. Percorsi da attivare nell'anno accademico 2023/2024 e relativo fabbisogno:

- a) Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di **60** crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 2,

- comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 1 del D.P.C.M.);
- b) Percorso preordinato all'acquisizione dei **30** CFU/CFA, di cui all'articolo 18 bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 3 del D.P.C.M.), necessari quale requisito ai fini della partecipazione al concorso che si prevede di bandire nel febbraio 2024;
Occorre precisare che, come previsto espressamente dal richiamato D.P.C.M. all'articolo 14, comma 2, gli atenei devono assicurare la conclusione dell'offerta formativa dei suddetti 30 CFU/CFA, **in sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2024**, anche ove organizzati nell'ambito dei percorsi finalizzati all'acquisizione di 60 CFU/CFA.
- c) Percorso preordinato all'acquisizione dei **30** CFU/CFA, di cui all'articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

Il fabbisogno di base stimato per i percorsi di cui sopra è di circa 35.595 (corrispondente al triplo del numero dei posti a bandirsi per il secondo concorso stimati in n. 11.865, distribuiti secondo il prospetto allegato) da incrementare sino a circa complessivi 40.000.

2. Percorsi da attivare nell'anno accademico 2024/2025 e relativo fabbisogno

- a) Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di **60** crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 1 del D.P.C.M.);
- b) Percorso preordinato all'acquisizione dei **30** CFU/CFA destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 (allegato 2 del D.P.C.M.);
- c) Percorso preordinato all'acquisizione dei **30** CFU/CFA, di cui all'articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;
- d) Percorso preordinato all'acquisizione dei **30** CFU/CFA **di completamento**, di cui all'articolo 18 bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, destinato ai vincitori del concorso di cui al comma 1 dello stesso articolo (allegato 4 del D.P.C.M.);
- e) Percorso preordinato all'acquisizione dei **36** CFU/CFA **di completamento**, di cui all'articolo 18 bis, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 destinato a coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA (allegato 5 del D.P.C.M.).

Il fabbisogno massimo stimato per i percorsi di cui sopra è di circa 35.976 (di cui 24.111 - numero per il quale si è richiesta una integrazione a bandire, oggi autorizzata per 17.531 - corrispondente al numero dei vincitori attesi per il primo concorso a bandirsi e circa n. 11.865 corrispondente al numero dei vincitori attesi per il secondo concorso a bandirsi)

Tanto in ragione delle procedure concorsuali che questo Ministero provvederà ad indire secondo la seguente cadenza:

Procedura concorsuale da bandire presumibilmente nel mese di novembre c.a. finalizzata alla copertura di n. 17.531 posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado - oggi autorizzati e per i quali si è richiesta una integrazione a bandire per n. 24.111 - alla quale possono accedere, oltre al personale abilitato:

- a) coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
- b) coloro che, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

All'esito di questa prima procedura, i vincitori privi di abilitazione sottoscriveranno un contratto annuale a tempo determinato e acquisiranno, rispettivamente, i crediti mancanti, di 30 e 36 CFU/CFA, attraverso la frequenza dei percorsi di formazione iniziale così come previsto dall'articolo 13, comma 2 e dall'articolo 18 *bis*, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Seconda procedura concorsuale da bandire presumibilmente nel mese di febbraio 2024 per circa n. 11.865 posti comuni stimati della scuola secondaria di primo e secondo grado alla quale possono accedere, oltre al personale abilitato:

- a) coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
- b) coloro che, ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 1, primo periodo, in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, abbiano conseguito (entro il termine del 28 febbraio 2024 previsto da DPCM), i 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis* del Decreto Legislativo, in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 del medesimo articolo e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto.
- c) coloro che, ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 1, secondo periodo, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

All'esito di questa seconda procedura, i vincitori privi di abilitazione sottoscriveranno un contratto annuale a tempo determinato e acquisiranno i crediti mancanti, di 30 e 36 CFU/CFA, attraverso la frequenza dei percorsi di formazione iniziale così come previsto dall'articolo 13, comma 2, dall'articolo 18 *bis*, comma 3, secondo periodo e comma 4, secondo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Carmela Palumbo